



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 30 luglio 2008
(OR. en)**

2007/0291 (COD)

PE-CONS 3643/08

**TELECOM 107
MI 224
DATAPROTECT 46
CAB 37
INST 82
CODEC 853**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO (CE) N. .../2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia**

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

**che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004
che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e
dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato²,

¹ Parere del 13 febbraio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale).

² Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 marzo 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 460/2004¹ che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (in seguito denominata "l'Agenzia") per un periodo di cinque anni.
- (2) Il 23 marzo 2007, dopo la valutazione dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha formulato raccomandazioni sulle modifiche che è opportuno apportare al regolamento (CE) n. 460/2004.
- (3) Conformemente alla strategia per legiferare meglio, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica relativa alla proroga e al futuro dell'Agenzia, che ha avuto luogo dal 13 giugno al 7 settembre 2007.
- (4) Dato che il mandato dell'Agenzia scadrà il 13 marzo 2009 e per garantire la coerenza e la continuità, è necessario adottare una proroga che consentirà un'ulteriore discussione sull'Agenzia, che rifletterà i risultati del processo di valutazione dell'Agenzia, le raccomandazioni del consiglio di amministrazione e la revisione in corso del quadro regolamentare per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche. Essa consentirà inoltre un'ulteriore riflessione sull'orientamento generale degli sforzi europei volti ad aumentare la sicurezza della rete e delle informazioni. Il prolungamento della durata dell'Agenzia non dovrebbe influire sui risultati di tale discussione.

¹ GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1.

(5) La durata dell'Agenzia dovrebbe pertanto essere prorogata al 13 marzo 2012,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 460/2004

L'articolo 27 del regolamento (CE) n. 460/2004 è sostituito dal seguente:

"Articolo 27

Durata

L'Agenzia è istituita il 14 marzo 2004 per un periodo di otto anni."

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
